



Bagnolo Piemonte



Lagnasco



Moretta



Saluzzo



Racconigi

Centrale Unica di Committenza

tra i Comuni di

BAGNOLO PIEMONTE – LAGNASCO – MORETTA – RACCONIGI – SALUZZO

Sede: Comune di Saluzzo, via Macallè 9 - 12037 Saluzzo

tel.: 0175.211311 | Fax: 0175.211328

email: protocollo@comune.saluzzo.cn.it | P.E.C.: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it

Pratica 4.10.22

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Numero del registro generale: 24 del 12 ottobre 2017

Numero particolare per settore: 24

Oggetto: Operazioni invernali, trattamento neve e trattamento ghiaccio, stagioni invernali 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 - Determina a contrarre e contestuale pubblicazione di Indagine di Mercato - Artt. 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000, artt. 36, comma 2 lett. b), 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi - Codici CIG: lotto 1: 7225999B01, lotto 2: 7226018AAF, lotto 3: 72260683F4, lotto 4: 7226094967, lotto 5: 7226106350, lotto 6: 7226112842, lotto 7: 7226116B8E, lotto 8: 7226123158, lotto 9: 7226133996, lotto 10: 7226140F5B, lotto 11: 722614537F, lotto 12: 7226153A17, lotto 13: 7226158E36, lotto sabbatura ed allertamento: 7226176D11 - Responsabile del Procedimento: Tallone Arch. Flavio

IL RESPONSABILE
della Centrale Unica di Committenza di Saluzzo

Premesso che:

- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 83 del 21/12/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017/2019;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 22/03/2017 è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione e relativo Piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2017.

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 137 dell'11/10/2017 è stato approvato il progetto delle “OPERAZIONI INVERNALI, TRATTAMENTO NEVE E TRATTAMENTO GHIACCIO, STAGIONI INVERNALI 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020”;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visti:

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D.Lgs.

626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato che l'art.32 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (Fasi delle procedure di affidamento) al comma 2 stabilisce che “ *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici , le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;

Atteso che per la realizzazione del servizio è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Tenuto conto che l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. stabilisce al comma 2 che “Fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35, secondo le seguenti modalità: ...b) *per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiori a 150.000 euro per i lavori o alle soglie di cui all'art.35 per le forniture ed i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato...*”.

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi in condizioni normali di affidamento di singoli lotti di importo inferiore ai 40.000 euro, ma che in dipendenza dei lotti affidati a singolo operatore potrebbero essere importi superiori, in ogni caso inferiori alle soglie di cui all'art.35, trova applicazione al fine di garantire la dovuta correttezza e trasparenza, quanto prevede l'articolo 37, comma 2, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ *...per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore alla soglia di cui all'art.35... , le stazioni appaltanti in possesso della necessaria*

qualificazione di cui all'art.38 nonché gli altri soggetti ed organismi di cui all'art.38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti, anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice”;

Analizzato il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni MePA, nonché la piattaforma Regionale SCR ed appurato che vi è indisponibilità e inidoneità dei servizi presenti su tali piattaforme per mancanza di qualità essenziale rispetto alle necessità dell'amministrazione precedente, i servizi inseriti non sono idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione perché mancano le caratteristiche essenziali (TAR Piemonte 2011/2013 e altre).

Rilevato, pertanto, che ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvallimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la Linea Guida n° 4 di attuazione del D.Lgs n° 50/2016 approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n° 1097 del 26/10/2016 recante le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici, la quale prevede:

- all'art. 4.1: *“Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del Codice.....i servizi e le forniture di importo pari o superiore ai 40.000 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti”;*
- all'art. 4.2 *“La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al punto 3.1.2.”*

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 10/08/2016 con la quale sono state approvate le linee guida relative a *“Misure organizzative in materia di trasparenza e standardizzazione delle procedure, per attuazione transitoria del nuovo codice dei contratti pubblici – Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Indirizzi”;*

Tenuto conto che l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:

- al comma 2 che *“...b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiori a 150.000 euro per i lavori o alle soglie di cui all'art.35 per le forniture ed i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato...”*.
- al comma 7 che *“l'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”*;

Considerato che:

- si tratta di un servizio che va svolto in condizioni del tutto particolari e soprattutto nelle ore notturne, anche in giorni festivi e durante le precipitazioni nevose. Inoltre, immediatamente dopo l'intervento di sgombero, occorre provvedere allo spandimento di soluzioni di cloruro di sodio atto a prevenire le gelate del piano viabile;
- per immediatezza di intervento e per garantire la rapidità dello sgombero, risulta essere preferibile la suddivisione in lotti;
- alla luce di quanto sopra esposto, il territorio comunale da anni è stato suddiviso in diversi lotti di intervento, strutturati in modo tale da garantire la migliore efficienza possibile del servizio;

Vista la documentazione progettuale allegata alla presente determinazione redatta ai sensi del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici Art. 279 *“Progettazione di servizi e fornitura e concorsi di progettazione di servizi e forniture”* costituito da:

- relazione tecnico illustrativa e quantificazione economica,
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale,
- elenco dei lotti e calcolo della spesa.

Ritenuto di avvalersi di società specializzate, ricorrendo all'affidamento diretto al fine di:

- non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
- perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
- coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e

correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato come risulti necessario, vista la particolarità del servizio provvedere alla pubblicazione di specifico avviso di indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici interessati;

Trattasi di singoli affidamenti di lotti funzionali che sulla base dei dati dell'ultimo triennio sono singolarmente inferiori ai 40.000,00 Euro.

Richiamato quanto previsto dalla novella del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, definitivamente in legge il 9 agosto 2013 che prevede al comma 1-bis: *“Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.”*

Dato atto che l'affidamento secondo la procedura di cui sopra è altresì motivata da criteri di economicità ed efficienza, in relazione all'importo modesto delle opere, nonché alla necessità di provvedere all'esecuzione dei servizi in tempi brevi;

Rilevata l'opportunità di affidare il servizio a ditte in grado di garantire un rapido ed immediato intervento in modo da preservare l'incolumità pubblica nonché eventuali danni a persone e cose, fornendo un servizio di livello superiore abbattendo i tempi di intervento;

Rilevato altresì che ricorrendo a ditte prontamente attivabili suddividendo il servizio in lotti funzionali si riesce a raggiungere un miglior livello qualitativo permettendo il mantenimento del transito veicolare e pedonale;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamati gli articoli 183 e 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile del procedimento arch. Flavio Tallone;

DETERMINA

1. Di stabilire in conformità all'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto allegato;
2. Che il contraente verrà scelto mediante procedura negoziata previa consultazione operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, ai sensi dell'art.36 , comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
3. Che l'aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i, con individuazione della soglia di anomalia mediante sorteggio in sede di gara di uno dei metodi indicati all'art. 97, comma 2 del succitato decreto senza l'esclusione automatica delle offerte.
4. Che il contratto verrà stipulato "a corpo – a passata" nella forma di scrittura privata semplificata.
5. Di approvare l'avviso pubblico per indagine di mercato ed il relativo modello di domanda di partecipazione, predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento.
6. Di disporre la pubblicazione dell'avviso pubblico per indagine di mercato ed il relativo allegato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Saluzzo.
7. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" nella sottosezione "Bandi di Gara e Contratti – Determine a contrarre o atto equivalente".
8. Che per quanto precisato in premessa vengono rispettate le disposizioni previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.
9. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. TALLONE Flavio, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241.

Saluzzo, 12/10/2017

Il Responsabile
della Centrale Unica di Committenza
F.to Tallone arch. Flavio